

PARTE 1^ DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA SERVIZIO.....	3
ART. 2 – LOTTI	3
ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO	5
ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	6
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE	7
ART. 7 – NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.	8
ART. 8 – MEZZI D'OPERA E DEPOSITI A DISPOSIZIONE	9
ART. 9 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSECUTIVI AI VIZI	10
ART. 10 - CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DELLA NEVE	10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
ART. 11 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	11
ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	11
ART. 15 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 16 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	12
ART. 17 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	12
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
ART. 18 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	12
ART. 19 – TEMPO UTILE.....	13
ART. 20 – CONTROLLI.....	13
ART. 21 - PENALI IN CASO DI RITARDO	13
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
ART. 23 - ANTICIPAZIONE	14
ART. 24 - PAGAMENTI.....	14
ART. 25 - REVISIONE PREZZI	14
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	15
ART. 27 - PRESTAZIONI A MISURA.....	15
ART. 28 - PRESTAZIONI A CORPO	15
ART. 29 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA	15
ART. 30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	15
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	15
ART. 31 - CAUZIONE PROVVISORIA	16
ART. 32 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	16
ART. 33 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....	16
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	17
ART. 34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	17
ART. 35 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	17
ART. 36 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	18
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	19
ART. 37 - SUBAPPALTO.....	19
ART. 38 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	20

ART. 39 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	20
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	20
ART. 40 - CONTROVERSIE	20
ART. 41 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	21
ART. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	21
CAPO 10 - NORME FINALI	22
ART. 43 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	22
ART. 44 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	23
ART. 45 – OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA	23
ART. 46 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	24

PARTE 1^
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione lungo lotti di marciapiedi e piste ciclabili di seguito indicati, di un servizio riguardante interventi di manutenzione invernale (sgombero della neve e trattamenti preventivi antighiaccio) nel periodo invernale dal 01/11/2012 al 31/03/2017 (cinque stagioni invernali) secondo i tempi e le modalità dettate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
L'appalto ai sensi del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni è effettuato totalmente a corpo. Non prevista la revisione prezzi.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i materiali e quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Il servizio richiesto viene imputato alla seguente categoria:

CATEGORIA	NUMERO DI RIFERIMENTO CPV	DESIGNAZIONE LAVORI
16 (All. IIA D. Lgs. 163/06)	90620000-9 90630000-2	Servizio di sgombero neve e di lotta contro il gelo (a forfait)

Art. 2 – Lotti

I lotti di marciapiedi oggetto dell'appalto raggruppanti le aree comunali interessate sono i seguenti:

Lotto 1:

- 1) Corso Barale (lato Autobloccante)
- 2) Largo Btg Alpini
- 3) Via Giovanni XXIII
- 4) Via Don Sturzo (entrambi i lati)
- 5) Via Don Orione (entrambi i lati)
- 6) Via Asti fino a Via Tesoriere

Lotto 2:

- 1) Via Nizza da distributore Agip fino a via Roma
- 2) Via Roma (entrambi i lati)
- 3) Via Garibaldi (entrambi i lati)
- 4) Via Marconi

- 5) Via Don Ghibaudo (entrambi i lati)
- 6) Via Pais
- 7) Vicolo Lerotto
- 8) Via Lovera (entrambi i lati)
- 9) Via Cavour (fino a Via M. del Campo)
- 10) Via Madonna del Campo (entrambi i lati)

Lotto 3:

- 1) Via Vittorio Veneto (entrambi i lati)
- 2) Via Boves fino a palestra di roccia
- 3) Via Ospedale
- 4) Via Dogliani
- 5) Via Nizza
- 6) Via Valdieri

Lotto 4:

- 1) Corso Barale (lato Asfalto)
- 2) Via Boves
- 3) Via Po
- 4) Via Piave
- 5) Ciclabile Via Cuneo fino a Via Fontana
- 6) Ciclabile Via Cuneo da Via Fontana fino a confine con Comune di Cuneo (fine nevicata)
- 7) Ciclabile C.so Mazzini da Via F.lli Marino a Via M. Bussaja
- 8) Ciclabile Via Vecchia di Cuneo da area Bertarione a traversa (fine nevicata)
- 9) Marciapiedi a margine rotatoria Via Po – Via Vecchia di Cuneo – Via Don Minzoni (fine nevicata)

Lotto 5:

- 1) Scuola Via M. Rosa: ingressi principali, scuola materna, cucina e viottolo
- 2) Municipio: ingresso principale
- 3) Scuole Medie: ingresso principale, palestrina, lato giardino e lato ferrovia
- 4) Scuole Elementari Plesso Centrale: ingresso principale e da Via Avena
- 5) Scuole Elementari ingressi da P.zza Liberazione, da Via Avena e da Via Asilo
- 6) Scalinata da Via Asilo a P.zza Liberazione: primo tratto da via Asilo a sinistra; secondo tratto a destra
- 7) Asilo Tonello Via Asilo: ingresso principale ed ingresso mensa
- 8) Scale e viottoli area bioletti
- 9) Scuole Via Giovanni XXIII: ingresso principale ed ingresso cucine
- 10) Vicolo Torre, Vicolo Sales e Scale Vicolo del Quartiere
- 11) Passaggio pedonale dalle scuole elementari plesso su Via Vittorio Veneto
- 12) Passaggio pedonale semaforo Via Vittorio Veneto
- 13) Passaggio pedonale “bar olimpico”
- 14) Passaggi pedonali Largo Argentera
- 15) Passaggi pedonali rotonda L.go Btg Alpini
- 16) Passaggi pedonali davanti alle Scuole di Via Giovanni XXIII
- 17) Fermate Bus in centro

Le percorrenze elencate possono essere soggette a variazioni in aumento o in diminuzione ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa opporvi rifiuto. In tali evenienze la parte aggiunta o diminuita verrà computata in economia secondo quanto previsto all'art. 29.

È prevista la possibilità per ogni Ditta di partecipare a più lotti ferma restando la disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie per espletare il servizio su ogni lotto prevista dal successivo art. 8.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Le prestazioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto devono essere prestate secondo le modalità degli articoli seguenti per le stagioni invernali 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 e 2016/17 (cinque stagioni invernali) nel periodo dal 01 Novembre al 31 Marzo.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto e sistema di aggiudicazione

1. Il valore stimato dell'appalto a corpo Iva esclusa di ogni singolo lotto è così determinato:

Nome Lotto	Importo annuale	Oneri per la sicurezza	Anni	Importo totale Soggetto a ribasso	Importo totale Oneri sicurezza	Totale
Lotto n. 1	€ 4.300,00	€ 300,00	5	€ 21.500,00	€ 1.500,00	€ 23.000,00
Lotto n. 2	€ 4.450,00	€ 300,00	5	€ 22.250,00	€ 1.500,00	€ 23.750,00
Lotto n. 3	€ 6.250,00	€ 300,00	5	€ 31.250,00	€ 1.500,00	€ 32.750,00
Lotto n. 4	€ 6.300,00	€ 300,00	5	€ 31.500,00	€ 1.500,00	€ 33.000,00
Lotto n. 5	€ 3.600,00	€ 300,00	5	€ 18.000,00	€ 1.500,00	€ 19.500,00

2. L'appalto in oggetto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 81 e 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante il ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara.
3. I prezzi di aggiudicazione saranno applicati per la stagione invernale 2012/2013 per le successive stagioni gli stessi saranno adeguati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con riferimento specifico al mese di novembre (es. variazione 30/11/2012 – 30/11/2013).
4. La variazione dell'indice e la determinazione del nuovo prezzo per ogni lotto di aggiudicazione verrà comunicata per iscritto alla Ditta appaltatrice non appena il dato si renderà disponibile. Se prima della comunicazione fosse necessario emettere fatturazioni, queste dovranno fare riferimento al prezzo dell'anno precedente, con successiva fatturazione a conguaglio ad avvenuta comunicazione della variazione ISTAT.
5. Ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione le imprese di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/2006) e di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. 163/2006).
6. Per poter partecipare alla gara d'appalto l'impresa, in forma singola od associata, dovrà presentare quanto segue:
 - a) Dichiarazione di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'appalto o di essere iscritti alle proprie associazioni di categoria nel caso di imprenditori agricoli o di altro settore. In quest'ultimo caso, dovranno dichiarare e, successivamente, dimostrare che l'attività oggetto di appalto è compatibile con la propria attività;
 - b) Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara servizi nel settore oggetto della gara o nel settore della manutenzione stradale con importo pari almeno al 30 % dell'importo a base di gara;
 - c) dichiarazione a firma del Direttore Tecnico dell'impresa attestante la proprietà o comunque la disponibilità esclusiva e continua, per tutto il tempo dell'appalto verificabile in ogni momento dalla stazione appaltante, dei mezzi elencati all'art. 8 del presente capitolato nonché di locali ad uso deposito e ricovero degli automezzi da impiegare nel servizio ubicato a distanza in linea d'aria non superiore a km. 10.00 da ciascuno dei lotti di strade, indicati nel presente capitolato, sul quale dovrà svolgersi servizio. Dei detti mezzi, omologati, revisionati, e comunque in regola per la circolazione stradale, dovrà essere presentata fotocopia della carta di circolazione;
 - d) indicazione delle parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto della disciplina contenuta all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- e) dichiarazione di assumere l'obbligo ad eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta ed alle condizioni tutte del Capitolato avendo cognizione completa delle percorrenze oggetto dell'appalto, ed avendo valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
- f) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito indicato al punto a) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento stesso, mentre i requisiti indicati ai punti b) e c) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui al punto b) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, pena esclusione.

LA MANCANZA DELLA PRESENTAZIONE DI QUANTO RICHIESTO, COMPORTERA' LA PREVENTIVA ESCLUSIONE DALLA GARA D'APPALTO.

Il requisito di cui al punto b) dovrà essere comprovato dal concorrente sorteggiato ex art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dal provvisorio aggiudicatario ex art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante la presentazione di:

- elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle stesse;
- copie delle fatture quietanzate o dei certificati rilasciati dalle amministrazioni, o altro documento idoneo.

I requisiti di cui al punto c) dovranno essere comprovati dall'aggiudicatario provvisorio prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva mediante:

- documentazione relativa alle attrezzature e libretti dei mezzi, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 8, contenente l'esatta indicazione del mezzo o dei mezzi;
- documentazione attestante la disponibilità di una struttura debitamente attrezzata posizionata a distanza non superiore a km 10 in linea d'aria dal lotto oggetto di aggiudicazione conformemente a quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 5 – Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni da effettuarsi a corpo sui lotti sopra descritti sono da intendersi quale:

Servizio forfettario per interventi trattamento preventivo antighiaccio, di sgombero della neve, abbattimento crostoni ghiacciati, sgombero e trattamenti del piano del marciapiede o della pista ciclabile inteso da ciglio a ciglio, dei passaggi pedonali del percorso, e tutto quanto occorre per garantire la circolazione in condizioni di sicurezza, compreso il taglio e la rimozione di eventuali alberi o rami che possano costituire pericolo per la circolazione stradale.

Per servizio di manutenzione invernale sgombero della neve ed antighiaccio "Forfettario" si intende un servizio finalizzato a garantire durante la stagione invernale la percorribilità e/o il ripristino della transitabilità, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulle proprietà del Civico Ente Appaltatore.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- **sgombero della neve**: prevede l'attività di rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal piano viabile da ciglio/cordolo a ciglio/cordolo del marciapiede/pista ciclabile;
- **trattamento antigelo**: consiste nello spargimento preventivo di sale e/o miscele antigelo e sabbia, nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di prevenire la formazione del ghiaccio sul piano del marciapiede/pista ciclabile;
- **abbattimento di alberature** stradali pericolose e relativo smaltimento del materiale di risulta: servizio volto alla rimozione delle essenze danneggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi.

- **pronto intervento:** consiste nell'esecuzione dello sgombero della neve e trattamenti antigelo attraverso la disponibilità di squadre abilitate a interventi a carattere di urgenza da svolgersi a chiamata;

Il servizio è pertanto comprensivo di sorveglianza, di assistenza al transito, di trattamento preventivo antighiaccio con l'ausilio di sale NaCl (salgemma in granuli "asciutto") misto sabbia (materiale fornito dall'Amministrazione) e dovrà essere eseguito per garantire 24 ore su 24 e per tutto il tempo contrattuale, la transitabilità in condizioni di sicurezza, compresi l'abbattimento di crostoni ghiacciati, l'eventuale rimozione del ghiaccio, l'asportazione, lo sgombero di eventuali materiali depositati sul piano, la rimozione di eventuali alberi o rami che possano costituire pericolo per la percorrenza, la segnalazione attraverso apposita segnaletica stradale di eventuali pericoli, ecc... In ogni caso dovrà essere resa perfettamente agibile la larghezza della percorrenza stessa. Resta responsabilità dell'Appaltatore garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza l'agibilità della stessa e la sicurezza della deambulazione tenuto conto della variabilità del servizio in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosferica, umidità, temperatura, intensità delle precipitazioni,...) diversi nelle varie località del territorio comunale, che dovranno comunque essere valutati e considerati da parte dell'Impresa appaltatrice durante l'espletamento del servizio. Particolare riguardo dovrà essere posto in essere soprattutto nelle ore di maggior movimento, ove lo spostamento delle persone risulta rilevante e significativo per la cittadinanza, prevedibile indicativamente dalle ore 06.00 alle ore 09.00 del mattino e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 della sera, senza che però questo implichi una limitazione del servizio in altri orari.

Per i lotti l'Amministrazione provvederà alla fornitura del materiale necessario per l'insabbiatura. Gli appaltatori avranno quindi libero accesso al piazzale retrostante il magazzino comunale di Via Rocchiuse ove saranno stoccati la sabbia ed il sale acquistati dall'Ente, con l'avvertimento che il loro utilizzo dovrà avvenire esclusivamente sul proprio lotto di competenza pena sanzioni stabilite dal responsabile del servizio nel caso di accertate irregolarità.

L'appaltatore avrà a disposizione un'apposita pala gommata per il carico del materiale sull'autocarro, e dovrà avere cura di non arrecare danni alle strutture od ai mezzi di proprietà comunale.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

La Ditta appaltatrice Dovrà assicurare la continua reperibilità durante la stagione invernale, sia del personale che dei mezzi operatori dichiarati nell'offerta onde assicurare l'immediato inizio dei necessari interventi.

L'appaltatore dovrà comunicare, oltre ai numeri telefonici dell'impresa, un recapito telefonico di riferimento, sempre raggiungibile e contattabile dalla stazione appaltante in ogni momento.

Il servizio dovrà essere attuato con le seguenti modalità:

a) Sgombero neve

- Le Operazioni dovranno avvenire autonomamente da parte della Ditta aggiudicataria. La quantità massima di neve accumulata su ogni parte del lotto non dovrà superare la misura di 8 cm. Il compenso del servizio è da intendersi comunque indipendente dall'entità del manto nevoso da rimuovere.

Nel caso l'evento meteorologico termini e l'altezza del manto nevoso caduto al suolo risulti inferiore al limite sopra riportato o quando verga ritenuto opportuno dall'appaltatore il servizio andrà comunque garantito nella sua completezza e secondo la qualità prevista.

Il servizio dovrà essere immediato, eseguito sia di giorno che di notte, anche nei giorni non lavorativi.

I servizi saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali e ciò avverrà quando il piano viabile sia condotto "al nero".

b) Trattamenti antighiaccio

- Le Operazioni dovranno avvenire autonomamente da parte della Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento al fine di prevenire la formazione del ghiaccio sul piano viabile ed ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdruciolevole il piano stradale, in modo tale da garantire la circolazione in condizioni di sicurezza.

Il servizio dovrà essere immediato, con materiale fornito dall'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere eseguito in modo da assicurare la transitabilità delle percorrenze, assicurando la maggior larghezza possibile; la Ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio senza produrre danni di qualsiasi sorta al sedime stradale, alla segnaletica ed alle attrezzature ivi presenti.

Al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio, la Ditta è tenuta a comunicare obbligatoriamente l'inizio ed il termine del servizio sul lotto di competenza, eseguito autonomamente secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di poter procedere alla verifica dell'operato.

Dove necessario e richiesto dall'Amministrazione, la Ditta sarà tenuta a prestazioni supplementari e/o prestazioni in economia, le quali saranno compensate con le modalità di cui al successivo art. 29.

Quando le attività riguardanti il servizio saranno tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare lo svolgimento del servizio dovranno essere presi gli opportuni accordi nel merito con il responsabile del servizio; nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il responsabile del servizio.

Art. 7 – Norme tecniche per l'esecuzione del servizio.

Per regola generale, nell'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni di seguito elencate.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino nel presente Capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla normativa vigente attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

1) PRONTO INTERVENTO NEI GIORNI LAVORATIVI, FESTIVI E DI NOTTE

L'impresa dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza del percorso ed effettuare la partenza per il servizio di sgombero della neve od antighiaccio in caso di necessità, di propria iniziativa (o eventualmente a seguito di chiamata da parte del personale dell'Ente o delle Forze dell'Ordine), dandone comunque tempestivo avviso al Coordinatore del Servizio o ad altro Rappresentante del civico Ente.

Il servizio di sgombero della neve e quello antighiaccio dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza.

Nei casi di necessità l'impresa sarà tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, festivi e di notte, per eliminare i pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di incidenti, saturazione di chiazze d'olio, ecc.).

Prima di dare inizio ad ogni intervento, l'impresa avrà comunque l'obbligo di prendere contatti con il personale dell'Ente che dovrà pertanto essere sempre informato del servizio da svolgere e svolto.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla superficie, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero della neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama od a quella massima consentita dal percorso, comunque non inferiore a m. 1,00 per ogni passata.

Durante il servizio dovranno essere a bordo del mezzo operatori muniti di patente idonea per ogni necessità, mentre per le attrezzature gli operatori dovranno essere in possesso di idonea qualifica.

Le passate dovranno avvenire a lama abbassata (Mini pala) nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza.

La neve dovrà essere accumulata ai bordi delle percorrenze in modo quanto più possibile uniforme, evitando o limitando al massimo accumuli cumuliformi in presenza di passi carrai o accessi pedonali.

Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfezioni della sagoma della percorrenza, tali croste verranno aggredite con lo spargimento di inerti miscelati a cloruri di Sodio a seconda delle temperature e della quota s.l.m.

I servizi saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; e di massima ciò avverrà quando il piano viabile sia condotto "al nero".

Il termine del servizio dovrà essere comunicato al personale dell'Ente.

È onere della Ditta affidataria del servizio di sgombero neve il coordinamento costante e puntuale con l'affidatario del servizio sul proprio lotto di competenza.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato Speciale, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi o nella fornitura dei mezzi d'opera, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la Direzione dei Lavori potrà provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte ad effettuare il servizio e verranno addebitate all'Appaltatore inadempiente le maggiori spese.

Durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato di manutenzione forfettaria invernale è assolutamente vietato all'Impresa ricorrere all'impiego di mano d'opera dell'Ente appaltatore.

2) ADEMPIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO SVOLTO

Entro 48 ore dal termine di ogni intervento o delle economie svolte (art. 29), l'impresa dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, a mezzo fax, un prospetto riepilogativo dell'intervento stesso, debitamente firmato e compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, degli orari di inizio e fine, il quale verrà esaminato ed approvato (per le economie) dal coordinatore del servizio o dal responsabile del servizio.

In alternativa potrà essere compilata in orario d'ufficio apposita distinta predisposta della quale una copia verrà restituita, previo accertamento in contraddittorio con l'impresa, firmata dal coordinatore del servizio o dal responsabile del servizio (per le economie).

Art. 8 – Mezzi d'opera e depositi a disposizione

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni nevose e/o gelate) e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulle percorrenze deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza e/o impreviste.

La Ditta dovrà in sede di offerta dichiarare il tipo della macchina operatrice che destinerà per lo svolgimento del servizio sul lotto.

Nel caso in cui una Ditta intendesse partecipare a più lotti dovrà obbligatoriamente garantire lo svolgimento del servizio con una diversa macchina operatrice per ogni singolo lotto che dovrà pertanto essere dichiarata in modo analogo a quanto espresso precedentemente. Ogni variazione che comporti disservizio dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante, la quale si riserva di prendere i provvedimenti necessari per assicurare il buon svolgimento del servizio.

I mezzi da mettere a disposizione dell'Ente per le operazioni di manutenzione invernale dovranno essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti con apposita attrezzatura per lo spargimento di graniglia (per i mezzi adibiti ai trattamenti antighiaccio).

Il numero degli automezzi e del personale da mettere a disposizione dell'Ente viene fissato nel numero minimo totale secondo il seguente prospetto:

lotto n. 1

- n° 1 fresa lancianeve o fresa con vomero sgombraneve con catene con operatore + n° 1 operatore pala a mano;
- n° 1 autocarro o motocarro con conduttore + n° 1 operatore a mano;

lotto n. 2

- n° 1 fresa lancianeve o fresa con vomero sgombraneve con catene con operatore + n° 1 operatore pala a mano;
- n° 1 autocarro o motocarro con conduttore + n° 1 operatore a mano;

lotto n. 3

- n° 1 fresa lancianeve o fresa con vomero sgombraneve con catene con operatore + n° 1 operatore pala a mano;
- n° 1 autocarro o motocarro con conduttore + n° 1 operatore a mano;

lotto n. 4

- n° 1 Mini pala gommata con catene con benna o con vomero sgombraneve con operatore;
- n° 1 autocarro o motocarro con conduttore + n° 1 operatore a mano;

lotto n. 5

- n° 1 fresa lancianeve o fresa con vomero sgombraneve con catene con operatore + n° 1 operatore pala a mano;

- n° 1 autocarro o motocarro con conduttore + n° 1 operatore a mano;

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine operatrici ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di telaio, ecc.), alla localizzazione dei mezzi stessi sui lotti risulteranno nel verbale di consegna attestante l'inizio della prestazione di servizio.

I mezzi dovranno essere adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facoltà della Direzione Lavori di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i lotti oggetto del presente appalto.

I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, frese, vomeri e spargitori.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

Sui mezzi dovranno essere montate catene a maglia del tipo da montagna.

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona d'ombra durante le operazioni, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

L'Impresa dovrà controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura della fresa o delle lame in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Grava inoltre sull'Impresa l'onere di reperire la macchina in grado di sostituire il mezzo che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti.

L'appaltatore dovrà disporre di proprie strutture per il ricovero dei mezzi di servizio le quali dovranno essere ubicati a distanza, in linea d'aria, non superiore a km. 10 dal lotto ove dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l'immediata operatività dei mezzi.

L'ubicazione dei mezzi dovrà essere concordata con la Direzione Lavori, sulla base dei depositi a disposizione dell'Appaltatore così come dichiarato in sede di gara.

Art. 9 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità consecutivi ai vizi

Il servizio comprende tutte le attività necessarie per garantire la prestazione oggetto del presente Capitolato, con l'apposizione di sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della strada, approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 del 20/11/1993.

L'appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque sono le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i servizi, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento necessità di chiusura.

Nel caso che province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito di mezzi di cantiere su strada di loro competenza, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, dovranno richiedere contributi per manutenzione di loro strade, tali oneri saranno a carico dell'appaltatore.

I concorrenti alla gara d'Appalto possono ottenere informazioni dalle SL di zona e dagli uffici delle Direzioni Provinciali del Lavoro, circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.

I concorrenti stessi dovranno precisare che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materie di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

Art. 10 - Carico e trasporto a discarica della neve

Per carico e trasporto a discarica della neve si intendono tutte le operazioni necessarie per il carico del materiale presente a bordo strada o su marciapiedi e il suo trasporto nella località indicata dal responsabile del servizio. Tale prestazione, effettuata con particolare cura per evitare danni ai manufatti presenti (bordonali, chiusini, segnaletica, arredo urbano, ecc.) sarà contabilizzata in economia con le modalità di cui al successivo art. 29 e potrà essere svolta sia sul proprio lotto di competenza che su altro lotto (o eventualmente affidata a terzi), senza alcuna priorità per la Ditta aggiudicataria del lotto e con modalità, numero di mezzi e durata indicate di volta in volta dall'amministrazione ed a suo insindacabile giudizio.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi degli dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale, comprensivo cioè di tutte le strade del lotto, indipendentemente dalla larghezza delle carreggiate e dal numero di nevicatae o dalle condizioni meteorologiche ed ambientali. Non sono compensati i viaggi di ritorno e le percorrenze di avvicinamento e allontanamento dal lotto, così come non vengono compensati i percorsi di “raccordo” fra le varie vie da sgomberare estranee al lotto aggiudicato. Sono compresi interventi anche solo parziali sul lotto di competenza.
3. L’importo contrattuale del servizio come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale servizio, senza alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 12 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) il presente capitolato speciale d’appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici del piano neve;
 - e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, del D. Lgs. 163/2006 ed il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Leg.vo 81/2008 e s.m.i.;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla osservanza delle cui norme l’Appaltatore è vincolato ove applicabili

Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione del servizio.

Art. 15 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

Art. 16 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 17 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, e data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, sarà impartita subito l'aggiudicazione della gara d'appalto ed in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione di rito.

In particolare per le prestazioni di servizio resta stabilito che la consegna ed il termine di ultimazione per singola stagione invernale sono fissati rispettivamente come segue:

STAGIONE INVERNALE	CONSEGNA	ULTIMAZIONE
1° Anno	01/11/2012	31/03/2013
2° Anno	01/11/2013	31/03/2014
3° Anno	01/11/2014	31/03/2015
4° Anno	01/11/2015	31/03/2016
5° Anno	01/11/2016	31/03/2017

2. Se l'appaltatore non si rendesse disponibile a ricevere la consegna del servizio, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Non appena ricevuta la consegna, l'appaltatore dovrà organizzare quanto occorrerà per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilità sulle strade oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
La direzione lavori ha facoltà di precedere alla verifica di tali versamenti in sede di pagamento degli acconti.

Art. 19 – Tempo utile

1. Trattandosi di servizi a forfait, la disponibilità degli automezzi richiesti e tutti gli oneri attinenti, nessuno escluso, dovrà essere fornita a decorrere dalla data di consegna, e terminare il 31/03 di ogni anno.

Art. 20 – Controlli

Il controllo delle prestazioni verrà eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale direttamente dal Responsabile del servizio o attraverso Coordinatori del servizio stesso. Tale controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento al fine di constatare l'adempimento dei propri obblighi da parte dell'Appaltatore.

La Ditta aggiudicataria dovrà sempre tenere informato l'Ufficio Tecnico Comunale delle operazioni svolte.

Art. 21 - Penali in caso di ritardo

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adempia ai propri obblighi, il Comune ha facoltà di ovviare alla carenza o mancanza o difformità del servizio a mezzo di altra Ditta, addebitando le spese relative alla ditta inadempiente.

Ferma restando la misura in cui al comma precedente, la mancata prestazione del servizio, le inadempienze o le carenze nel suo espletamento verranno contestate in forma scritta all'appaltatore da parte dell'Amministrazione Comunale e comporteranno:

- a) La prima volta nel corso dell'anno (nel caso in cui venga contestata telefonicamente da parte del responsabile del servizio o dal coordinatore del servizio la mancata prestazione o difformità od ritardo di oltre mezz'ora dal momento previsto dal presente capitolato di inizio del servizio di sgombero o trattamento antighiaccio o tratti di strada non agibile in quanto chiusa al traffico o lungo la quale si siano stati riscontrati problemi per la circolazione, accertati dal personale dell'Ente o documentati da segnalazioni delle Forze dell'Ordine): penale aggiuntiva pari al costo € 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00);
- b) La seconda volta nel corso dell'anno: penale pari a € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00);
- c) Dalla terza volta nel corso dell'anno, oltre al raddoppio di volta in volta della penalità a partire da quella di cui alla lettera b), la facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale di rescindere il contratto.

Le penalità verranno computate sulla distinta in triplice copia, in modo da effettuare la corretta fatturazione.

Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale dell'Ente ad esempio per urgenze per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di mezz'ora dall'ordine stesso, restando inteso a tale proposito che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale di € 500,00 = (diconsi Euro cinquecento).

Il pagamento delle penali non esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le suddette penali sono cumulabili.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

1. Le gravi inadempienze di cui al precedente articolo che saranno contestate per iscritto, producono la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 163/2006, e dall'articolo 119 del regolamento generale.
2. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 24 - Pagamenti

1. Il pagamento del servizio a forfait verrà effettuato in un'unica soluzione, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di legge ed in particolare quelle previste dall'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. di cui al Decreto n° 145 del 19/4/2000, di cui contabilizzazione al 31/05 di ogni anno comprendenti anche le economie effettuate.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Ai sensi all'articolo 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi se non per adeguamenti Istat per gli anni successivi al primo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. La prestazione di servizio oggetto del presente Capitolato sarà liquidata a corpo, con la deduzione del ribasso offerto.

Il compenso a corpo medesimo, diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende offerto dall'appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabile durante tutto il periodo del servizio ed indipendente da qualsiasi eventualità. Ad esso andranno aggiunti, se effettuati e dovuti, gli eventuali importi per le prestazioni in economia.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 176, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Prestazioni a misura

1. Non sono previste prestazioni a misura.

Art. 28 - Prestazioni a corpo

1. La valutazione del servizio a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del servizio a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il servizio a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Art. 29 - Prestazioni in economia

1. Qualora sia ritenuto necessario, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della Ditta appaltatrice per effettuare, sulle strade del lotto di competenza od in altre località del territorio, prestazioni in economia, le quali saranno compensate con tariffe orarie e distinte come segue:

Fresa lancianeve o fresa con vomero con catene con operatore + operatore pala a mano	all'ora	€ 50,00
Fresa lancianeve o fresa con vomero con catene con operatore	“	€ 35,00
Autocarro o motocarro di proprietà dell'Impresa con conduttore	“	€ 30,00
Operatore pala a mano	“	€ 20,00

Tali prezzi orari sono comprensivi di trasporto in loco, operatore/autista/manovratore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego e per qualsiasi tipo di orario (diurno/notturno, feriale/prefestivo/festivo).

La contabilizzazione delle prestazioni in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

La ditta aggiudicataria di un lotto non potrà avocare a sé alcun diritto di prelazione circa l'effettuazione di prestazioni in economia sul proprio lotto di competenza. Resta infatti sempre discrezione dell'Amministrazione Comunale la scelta dell'impresa esecutrice delle prestazioni in economia in qualsiasi parte del territorio comunale.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1,2,3 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo del servizio posto in appalto, da prestare, nelle forme e nei modi di legge, al momento della partecipazione alla gara.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia fideiussoria di cui al primo comma, prevista con le modalità di cui all'art. 75, terzo comma del D.Lgs 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Al termine del contratto, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi del D. Lgs. 163 del 2006 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di scadenza del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. pari a Euro 500.000 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere,

- causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori del servizio, i collaudatori.
 5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente Capitolato Speciale l'Appaltatore, quale datore di lavoro, è obbligato nei riguardi dei propri dipendenti all'osservanza delle norme stabilite dal D.L. 19/09/94 n. 626 riguardante l'attuazione delle direttive CEE n. 89/391, 89/655, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare prima dell'inizio dei servizi il nominativo delle persone responsabili del servizio di prevenzione e salute sul luogo di lavoro. Egli, sia che svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, sia che abbia designato altri responsabili, deve trasmettere, sempre prima dell'inizio

dei servizi, copia conforme della dichiarazione attestante il possesso di attitudini e le capacità adeguate allo svolgimento dei compiti da parte del personale addetto, nonché dell'avvenuta formazione-informazione sui rischi dello stesso personale, eseguita mediante corsi di formazione. Svolgendosi il servizio su strade aperte al traffico, l'appaltatore è tenuto al rigoglioso rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo, nello svolgimento della prestazione del servizio.

Art. 36 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore provvederà altresì:
 - a. a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia;
 - b. a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi;
 - c. a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - d. ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
 - e. ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni prestazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
 - f. ad informare immediatamente il Responsabile del Servizio in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
5. Ai sensi dell'art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.

6. L'appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire l'Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

È fatto divieto all'impresa di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione. In caso di subappalto occulto, l'impresa appaltatrice risponderà verso il Comune ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente, compiuta dalla ditta subappaltatrice.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta ciò che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 239, 240, 241, 242 del D. Lgs. 163 del 2006, promuove la costituzione di un'apposita commissione, perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito dell'organo di collaudo, entro 90 giorni dalla data di iscrizione dell'ultima riserva, una motivata proposta di accordo bonario. Il Committente e l'Appaltatore, si pronunciano in merito alla proposta, nei successivi 30 giorni dalla formulazione della predetta proposta. Decorso tale termine l'appaltatore ha facoltà di avvalersi dell'arbitrato ai sensi dell'articolo 241 del D. Lgs. 163 del 2006, nonché degli articoli 149 e 150 del regolamento generale e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata una sola volta.
2. Per i lavori di importo inferiore a 10 milioni di Euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il Responsabile del Procedimento può essere componente della commissione stessa. La costituzione della commissione può essere anche promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definire, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. La composizione della commissione di cui ai precedenti commi è disciplinata dall'art. 242 is del D. Lgs. 163 del 2006
4. L'accordo bonario così come precedentemente definito e disciplinato dall'art. 240 del D. Lgs. 163 del 2006 ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di attribuite alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando per conto delle parti, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
5. Le controversie derivanti dall'applicazione del contratto, comprese quelle al mancato raggiungimento dell'accordo bonario dell'art. 240 del D. Lgs. 163 del 2006 possono essere deferite ad arbitri. In tal caso trovano applicazione le norme di cui all'art. 241 del D. Lgs. 163 del 2006.
6. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche;
7. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 42 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 43 - Responsabilità dell'Impresa

L'impresa appaltatrice del servizio rimane unica responsabile civile e penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione dello stesso nel periodo contrattuale, che viene svolto con l'impiego di capitali e mezzi dell'impresa e a suo completo rischio.

L'impresa è tenuta a sollevare l'Ente dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dall'insufficiente o dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale così come descritto nel presente Capitolato e si assume ogni responsabilità anche per il funzionamento dei mezzi.

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rispondere per danni risentiti dal Comune o terzi della mancata o difforme o carente esecuzione del servizio, assumendo al riguardo piena ed esclusiva responsabilità.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nella esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, già citati, che interessano o limitano a zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Ente ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 44 – Danni di forza maggiore

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'articolo 348 della legge n. 2248 sulle Opere Pubbliche, dell'art.20 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici di cui al Decreto 19 aprile 2000 n.145 e dell'art.139 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori pubblici emanato con D.P.R n. 554 del 21.12.99. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni.

Art. 45 – Obblighi diversi dell'impresa

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale e gli altri specificati nelle presenti norme generali, sono a carico dell'impresa gli oneri seguenti:

- 1)
- 3) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Dette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal già citato Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- 4) Le spese per le prove su campioni dei materiali da impiegare ed impiegati nel servizio, nonché quelle prescritte dalle norme vigenti, da effettuare presso laboratorio scelto dall'Amministrazione;
- 5) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti servizi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima si riserva di procedere ai sensi dell'art.13 del capitolato generale di appalto comunicando all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. Nelle more degli accertamenti l'Amministrazione si riserva di procedere ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'appaltatore rimane altresì tenuto ad assicurare il traffico lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) L'appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere di propria competenza.

Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Società ANAS da tale omissione.

In ogni caso tutti i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla segnaletica se regolarmente denunciati dall'appaltatore saranno riparati a cura di quest'ultima con rimborso delle spese sostenute.

Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.

b) È fatto assoluto divieto all'impresa di servirsi dell'opera di personale dell'Ente.

c) È vietato all'impresa di cedere o subappaltare tutta la prestazione di servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 46 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.